CAMERA DEI DEPUTATI N. 5205

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPRIA, CARRUS, BATTISTUZZI, TESINI, BUFFONI, AMALFITANO, CARDETTI, SEPPIA

Presentata il 7 novembre 1990

Programmazione degli interventi in materia di beni culturali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non è certo la prima volta che in Parlamento si fa presente l'urgenza di una maggiore organicità, programmazione ed efficacia della spesa pubblica destinata alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Né è la prima volta che si richiama l'attenzione del Parlamento sul paradosso costituito dalla forbice aperta tra l'immenso valore del patrimonio pubblico e l'entità della spesa pubblica destinata a tutelarne l'integrità. E proprio perché questa ripetizione non rischi di somigliare ad una vuota ritualità declamatoria, oggi, a distanza di quindici anni dall'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, e soprattutto prima di entrare nel merito delle richieste e delle finalità di spesa contenute in questa proposta di legge, è obbligatorio fare un bilancio dell'andamento e soprattutto dell'efficacia dell'intervento pubblico nell'area dei beni culturali.

E ciò, pena la radicale falsificazione di ogni consenso che pur sempre si trova, invece, sul principio d'urgenza, anche morale, di migliorare l'incidenza dell'intervento pubblico in questo settore.

Ciò che appare evidente anche ad uno sguardo superficiale è la recente intensificazione della spesa a fronte, però, di alcuni fatti che rischiano di vanificare ogni beneficio derivato dall'incremento in cifra

assoluta dell'impegno pubblico complessivo.

Tra questi fatti, citiamo quelli che appaiono con più evidenza:

1) l'assenza di ogni riforma finalizzata ad adeguare strutture e procedure dell'Amministrazione ad una dimensione di interventi completamente diversa da quella sulla quale era stata modellata;

2) una grande incostanza nel tempo delle entità dei flussi finanziari, sommata ad un'altrettanto incoerenza di indirizzi e finalità della spesa;

3) una pluralità di competenze e di attribuzioni per gli interventi variamente attinenti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico-ambientale del Paese, che non consente di rintracciare alcuna organicità – e spesso neppure alcuna sinergia – tra gli impegni delle diverse amministrazioni;

4) la sostanziale inerzia a seguire la linea del semplice tamponamento dell'emergenza che, senza alcuna programmazione capace di supportare le strategie di decisione, porta inevitabilmente alla polverizzazione della spesa.

È da queste prime considerazioni, sia pur generalissime, che deriva l'ineludibile ed improrogabile necessità, per questo settore, di potenziare contemporaneamente attività di programmazione e capacità di spesa.

Un settore, quello della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, che tutti sappiamo strategico per lo sviluppo civile del Paese, nonché per l'immagine e il ruolo che, in virtù della ricchezza e della straordinaria carica simbolica di tale patrimonio, l'Italia potrebbe svolgere in campo internazionale sull'ampio arco di questioni relative alla ricerca e ad ogni attività finalizzata alla tutela, alla salvaguardia, al recupero e alla migliore fruizione del patrimonio culturale delle nazioni.

L'obbligo di riportare a tendenziale unità di programmazione le attività e gli impegni nel settore, fa emergere la necessità di ricondurre ad un unico fondo in conto capitale del Ministero per i beni culturali e ambientali l'intero comparto delle risorse dedicate alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio.

Le finalità e i benefici di tale scelta possono essere sinteticamente elencati nei seguenti punti:

a) ridurre le ampie aree di incoerenza e contraddizione negli indirizzi e criteri di spesa, nonché le frequenti sovrapposizioni di finanziamenti, fonti inevitabili di residui;

b) evitare le dispersioni a pioggia delle risorse, tanto perniciose per l'efficacia della spesa, quanto inevitabili ove grandi masse di denaro si riversano, fuori da ogni quadro di interventi programmati, su strutture inadeguate a gestirne il rapido impegno;

c) obbligare ad un rapido sviluppo tutti gli strumenti, le strutture e le procedure finalizzati ad una programmazione degli interventi che nella certezza di flussi adeguati e costanti nel tempo possa, contemporaneamente:

1) far fronte alle emergenze;

2) individuare le priorità riuscendo anche a quantificare gli impegni rispetto alle singole necessità;

3) non penalizzare alcuno degli ambiti di competenza dell'Amministrazione;

4) attivare nuovi sistemi di convergenza tra spesa pubblica e interventi privati al fine di aumentare l'ammontare complessivo delle risorse disponibili;

d) superare la contraddizione spesa ordinaria-spesa straordinaria senza rinunciare ai vantaggi della spesa straordinaria, che intervenendo su progetti offre maggiori garanzie di efficacia della spesa;

e) garantire stabilità a flussi poliennali di spesa di durata adeguata alle peculiarità delle opere da realizzare e ad una pianificazione degli impegni capace

di ridurre i residui e, comunque, di prevederne il progressivo assorbimento;

f) delineare un sistema solido di indirizzo e controllo pubblico nel quale poter offrire al capitale privato un quadro di certezze e di opportunità che funzioni da stimolo all'investimento nel settore, al fine di moltiplicare le risorse, creare nuove opportunità d'occupazione e progressivamente trasformare un settore totalmente assistito in un'area ad alta potenzialità di sviluppo;

g) costituire lo stimolo per la formazione di una nuova e vivace imprenditoria ad alta specializzazione professionale legata alla valorizzazione del sistema museale nazionale e, più in generale, al recupero e alla migliore fruizione del patrimonio culturale nazionale;

h) sviluppare accordi tra amministrazioni centrali e regionali al fine di potenziare le strutture di ricerca e le attività di formazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

L'articolo 1 autorizza un piano quinquennale di spesa per l'importo di 3.100 miliardi di lire, articolato in due piani di attuazione, relativi ai periodi 1991-1993 e 1994-1995. Il programma di attuazione del piano quinquennale viene approvato dal CIPE su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, e concerne i quattro fondamentali compiti del Ministero (catalogazione, tutela, sviluppo del sistema museale e incremento del patrimonio pubblico) perseguendo le seguenti finalità: inventariazione e catalogazione del patrimonio culturale, attraverso la prosecuzione delle attività previste dalla legge 19 aprile 1990, n. 84, potenziamento del sistema bibliotecario nazionale, conservazione, recupero e restauro culturale, potenziamento dei sistemi di sicurezza nei musei e valorizzazione del sistema museale, nuove acquisizioni di beni mobili e immobili.

Il programma viene attuato attraverso progetti, che possono essere presentati da sogggetti pubblici e privati.

Al fine di garantire un flusso equilibrato e costante della spesa, essa viene ripartita fra le diverse finalità della legge secondo criteri percentuali: il 20 per cento per la catalogazione, il 50 per cento per la conservazione, il 25 per cento per il sistema museale, il 5 per cento per le acquisizioni.

Di particolare significato è il comma 7, che autorizza le sovrintendenze a destinare una quota degli importi di ciascun progetto alla progettazione. Il comma 8 ripartisce la spesa nei due piani di intervento, finanziando il primo con la somma di 1.100 miliardi di lire e rinviando il finanziamento del secondo alle procedure previste dall'articolo 11, comma 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

L'articolo 2 identifica i soggetti abilitati a presentare progetti, e le caratteristiche che questi debbono avere.

L'articolo 3 indica le procedure per l'approvazione dei piani poliennali d'intervento.

L'articolo 4 regola l'istruttoria tecnica cui i progetti debbono essere sottoposti prima di passare all'esame del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

L'articolo 5 regola la materia dei contributi finanziari. Essi possono essere di due tipi. Il primo può essere erogato ad enti pubblici territoriali, enti pubblici economici e soggetti privati che intendano intervenire su beni di loro proprietà. In tal caso il contributo può raggiungere il 40 per cento del costo complessivo dell'opera, elevabile al 60 per cento se è garantita la pubblica fruibilità del bene recuperato. Il secondo può essere erogato ad enti pubblici territoriali, enti pubblici economici e soggetti privati che intendano intervenire sul patrimonio pubblico. Anche in questo caso il contributo può raggiungere il 40 per cento dell'importo globale, ma al contributo stesso si aggiunge la possibilità di ottenere una concessione per la gestione del bene recu-

perato, in modo da garantire l'ammortamento dell'investimento. I commi 6, 7, 8 e 9 prevedono poi un ulteriore incentivo, volto anche a massimizzare gli effetti del contributo statale, attraverso l'erogazione di mutui a tasso agevolato a favore dei soggetti destinatari dei contributi statali stessi.

L'articolo 6 indica i criteri per il decentramento delle attività didattiche dell'Istituto centrale del restauro.

L'articolo 7 istituisce presso il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali una segreteria tecnica con uno specifico ruolo organico (cinque unità dirigenziali oltre a personale appartenente a profili professionali in soprannumero, da stabilire quest'ultimo con decreto di applicazione da adottare in via successiva). La relativa spesa nel triennio viene fronteggiata mediante compensazione nell'ambito del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'articolo 8 istituisce una commissione tecnica, incaricata di valutare l'ammissibilità dei progetti.

L'articolo 9 semplifica le procedure per gli espropri.

L'articolo 10 individua le competenze regionali.

L'articolo 11 eleva significativamente tutti i limiti di spesa dei dirigenti periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'intento di rimuovere una delle principali cause delle lungaggini da tutti deplorate come fortemente lesive delle capacità di spesa del ministero stesso.

L'articolo 12 indica la copertura finanziaria relativa all'applicazione della presente legge nel triennio 1991-1993. Detta copertura si realizza mediante l'impiego, oltre che delle somme stanziate dalla legge finanziaria per interventi di potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali, di altre somme sostanzialmente stanziate allo stesso fine, ma collocate in altri capitoli di spesa. Nel dettaglio, si tratta:

a) degli interventi per l'edilizia storico-artistica e monumentale;

b) degli interventi finanziati dalla legge n. 64 del 1986, parte significativa dei quali già oggi vengono assegnati al Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) degli interventi nelle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia, per i quali vale il ragionamento fatto alla lettera *b);*

d) degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo economico e sociale (*ex* FIO), per i quali pure vale il ragionamento precedente.

In questo modo verrà superata un'altra anomalia unanimemente deplorata in materia di finanziamento delle attività del Ministero per i beni culturali e ambientali, assicurando coerenza di programmi e gestione unitaria ai diversi fondi previsti da leggi speciali.

DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE
(Articolo 7).

L'onere del personale afferente a 4 unità dirigenziali (Primo dirigente).

Primo Dirigente (iniziale).

Anni 1991 e 1992 stipendio più 13ª mensilità	L.	25.685.032
Indennità integrativa speciale	»	13.260.000
	L.	38.945.032
Oneri previdenziali e assistenziali	L.	5.197.633
	»	44.142.665
Per quattro unità	»	176.570.000
Arrotondati	L.	180.000.000
Anni 1991 e 1992 – lire 180.000.000 per 2 uguale	L.	360.000.000
Anno 1993 – Stipendio primo dirigente dopo 2 anni più 13ª mensilità	L.	28.660.291
Indennità integrativa speciale	»	13.260.000
	L.	41.920.291
Oneri previdenziali e assistenziali	»	5.652.252
	L.	47.572.543
Per quattro unità	L.	190.290.170
Arrotondamento	L.	190.000.000

COMPENSO INCENTIVANTE
(Per 26 giorni/mese).

Anni 1991 e 1992 (iniziale) – lire 261.725 per 11 per 4 uguale	L.	11.515.900
Più ritenute assistenziali	L.	12.621.426
Anni 1991 e 1992 – lire 12.621.426 per 2 uguale .	L.	25.242.852
Arrotandamento	L.	26.000.000
Anno 1993 (dopo 2 anni) – lire 292.042 per 11 per 4 uguale	L.	12.849.848
Più ritenute assistenziali	L.	14.083.433
Arrotondamento	L.	14.000.000

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Piano quinquennale di interventi 1991-1995).

1. Per l'attuazione di interventi organici di recupero, restauro, catalogazione e conservazione dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, etnoantropologici, del patrimonio librario e dei beni archivistici, è autorizzato un piano quinquennale di spesa, riferito al periodo 1991-1995, di lire 3.100 miliardi, articolato in due piani di attuazione, relativi ai periodi 1991-1993 e 1994-1995.

2. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1 il Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per l'approvazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi generali di programma.

3. Il programma di cui al comma 2 è costituito da interventi organici diretti alla conoscenza, conservazione, fruizione e potenziamento del patrimonio culturale della nazione e finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) prosecuzione dell'attività di inventariazione e catalogazione dei beni culturali secondo i criteri di cui alla legge 19 aprile 1990, n. 84, e potenziamento del sistema bibliotecario nazionale;

b) conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale di cui al comma 1;

c) potenziamento dei sistemi di sicurezza nei musei e nei parchi archeologici e valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la realizzazione di pro-

getti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione;

d) acquisizione di beni mobili e immobili di particolare valore artistico e storico e di preminente interesse nazionale.

4. Il programma determina le modalità, la documentazione tecnico-economica, la procedura e i termini di presentazione delle richieste di finanziamento di progetti a valere sugli obiettivi indicati nel programma stesso, di cui al comma 2.

5. I progetti debbono in ogni caso prevedere interventi completi e organici e possono essere presentati da soggetti pubblici e privati.

6. La spesa di cui al comma 1 è ripartita tra gli obiettivi di cui al comma 3 secondo le seguenti percentuali:

a) 20 per cento agli interventi di cui alla lettera *a*) del comma 3;

b) 50 per cento agli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 3, il 10 per cento dei quali destinato ai contributi previsti all'articolo 5, comma 7;

c) 25 per cento agli interventi di cui alla lettera *c*) del comma 3, il 10 per cento dei quali destinato ai contributi previsti all'articolo 5, comma 7;

d) 0,5 per cento agli interventi di cui alla lettera *d*) del comma 3.

7. Per gli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 3 proposti dalle soprintendenze, una quota fino al 5 per cento dei rispettivi importi è riservata per le progettazioni.

8. La quota di spesa del piano di cui al comma 1 relativa al triennio 1991-1993 viene determinata in lire 1.100 miliardi. Per gli anni successivi le quote verranno determinate in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ART. 2.

(Requisiti soggettivi e oggettivi per il finanziamento degli interventi).

1. Sono abilitati a presentare la domanda di finanziamento dei progetti che potranno far parte dei piani triennali:

a) per gli interventi previsti dalle lettere *a)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 1, tutti i soggetti pubblici e privati interessati, sulla base di progetti elaborati come alle successive disposizioni;

b) per gli interventi previsti dalla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 1, le soprintendenze, le regioni e, per il tramite delle soprintendenze territorialmente competenti, i soggetti privati limitatamente ai beni di loro proprietà;

c) per gli interventi previsti dalla lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 1, le soprintendenze e le regioni.

2. Per poter concorrere all'inserimento nei piani poliennali di cui all'articolo 3, le domande di finanziamento devono comunque contenere, per ciascun progetto proposto, l'indicazione:

a) dell'oggetto;

b) del soggetto responsabile della realizzazione;

c) del sistema di esecuzione;

d) del costo totale;

e) della durata prevista per la realizzazione;

f) del soggetto pubblico o privato che assume l'onere eventuale della spesa non coperta dal finanziamento statale;

g) della previsione specifica dei risultati attesi, per una valutazione degli effetti dell'intervento.

ART. 3.

(Approvazione dei piani di attuazione).

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, completata l'istruttoria tec-

nica dei progetti, di cui all'articolo 4, predispone i piani poliennali di attuazione degli interventi che trasmette per il parere al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, il quale è tenuto ad esprimersi entro i 30 giorni successivi.

2. I piani poliennali, corredati del parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, vengono trasmessi alle competenti Commissioni della Camera e del Senato che devono esprimere il loro parere entro 30 giorni dalla data del ricevimento.

3. Il primo piano triennale è predisposto entro novanta giorni dal termine di presentazione delle richieste di finanziamento fissato con la delibera del CIPE di approvazione del programma di indirizzo generale di cui all'articolo 1; il successivo piano viene adottato entro il 30 giugno dell'anno antecedente a quello di relativa decorrenza.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta i piani di cui al presente articolo, con proprio decreto e riferisce al Parlamento, dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli obiettivi realizzati.

ART. 4.

(Istruttoria tecnica dei progetti).

1. I progetti oggetto di richiesta di finanziamento, presentati secondo le modalità e nella forma di cui ai precedenti articoli, vengono sottoposti all'esame della segreteria tecnica di cui all'articolo 7 e valutati dalla commissione tecnica di cui all'articolo 8, secondo i criteri fissati nella delibera CIPE di approvazione del programma generale di indirizzo.

ART. 5.

(Contributi finanziari).

1. Per gli interventi proposti e realizzati da enti pubblici territoriali, enti pubblici economici e soggetti privati sui propri beni culturali mobili o immobili,

possono essere concessi contributi fino al 40 per cento del costo complessivo degli interventi stessi. Tale contributo è elevabile al 60 per cento della spesa se l'intervento è relativo a beni la cui fruibilità è consentita anche al pubblico.

2. Nel corso dell'esecuzione del progetto possono essere erogate anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, con erogazione del saldo a collaudo avvenuto.

3. Per le opere o per gli interventi di particolare complessità o entità finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali richiede il parere dei competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in sede di formazione dei piani triennali di attuazione degli interventi ed anteriormente al parere di cui al comma 1 dell'articolo 3.

4. Gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici economici e i soggetti privati possono altresì presentare progetti ad elevata economicità per interventi di recupero finalizzato alla migliore fruizione anche su beni ad alto valore storico appartenenti al patrimonio pubblico, ottenendo un contributo in conto capitale fino a un massimo del 40 per cento dell'importo globale e la concessione per la gestione del bene ai fini della sua valorizzazione; il Ministro per i beni culturali e ambientali è a tal fine autorizzato a stipulare convenzioni per un periodo di anni sufficienti almeno a garantire l'ammortamento dell'investimento.

5. La segreteria tecnica di cui all'articolo 7 istruisce la richiesta dei progetti di cui al comma 4 tenendo conto dei seguenti criteri:

a) tipo e natura del bene;

b) qualità del progetto;

c) tipologia di utilizzo del bene;

d) analisi costi-benefici;

e) piano finanziario;

f) schema di gestione.

6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 4 il soggetto realizzatore, per la quota

non coperta dal contributo in conto capitale, può contrarre un mutuo di durata massima di 10 anni, con uno tra gli istituti di credito o sezioni di credito speciali individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro.

7. Per gli interventi di cui al comma 6 i mutui sono erogati su stati di avanzamento dei lavori e beneficiano di un ulteriore contributo decennale dello Stato pari al 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui stessi. Tale contributo pluriennale è attualizzato al valore capitale corrispondente alla data della stipula del mutuo, applicando un tasso del 5 per cento per essere erogato, in un'unica soluzione, direttamente agli istituti di credito mutuanti in conto rimborso prestito sulla base della certificazione di collaudo finale dei relativi lavori.

8. Le iniziative realizzate in tutto od in parte mediante operazioni di locazione finanziaria, stipulate dai soggetti interessati con società in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e che abbiano stipulato apposita convenzione con il Ministero per i beni culturali e ambientali, possono essere ammesse al beneficio del contributo in conto mutuo di cui al comma 7.

9. Con apposito decreto da emanarsi dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, verranno disciplinate le procedure attuative della presente legge nonché la relativa normativa.

ART. 6.

(Centri di restauro).

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, definisce con proprio decreto lo schema tipo di convenzione da adottarsi per l'istituzione, l'attuazione e il funzionamento dei centri regionali o interregionali per il restauro. Gli oneri di istituzione e funzionamento e quelli relativi al personale sono a carico delle regioni interessate.

2. La convenzione, per quanto concerne i programmi, le modalità e i requisiti per l'accesso, gli scrutini annuali, l'esame finale e il personale insegnante, deve assicurare uniformità rispetto all'ordinamento dell'Istituto centrale per il restauro, con specifico riferimento all'unità metodologica.

3. Nel primo triennio possono essere attuati non più di quattro centri regionali o interregionali. Negli anni successivi potranno essere aperti altri centri in numero non superiore a 20.

ART. 7.

(Segreteria tecnica del Consiglio nazionale).

1. Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali è dotato di una segreteria tecnica permanente diretta da un dirigente superiore.

2. All'ufficio di cui al comma 1 sono anche attribuiti quattro posti di primo dirigente da occupare sulla base di apposito concorso per titoli, da esplicarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperto a funzionari dell'Amministrazione e ad esterni. Sono requisiti per l'ammissione e la valutazione il possesso da almento 10 anni dalla laurea in economia e commercio o in scienze politiche o in architettura, l'aver prestato almeno cinque anni di servizio presso uffici addetti alla valutazione di progetti di investimento del Ministero per i beni culturali e ambientali o subordinatamente aver prestato servizio per almeno tre anni presso nuclei di valutazione di progetti di investimento od uffici addetti alla programmazione di altre pubbliche amministrazioni.

3. L'organico delle qualifiche dirigenziali della segreteria tecnica è stabilito in conformità con la tabella annessa alla presente legge, che aggiunge il quadro B-*bis* alla tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

4. Contestualmente all'istituzione del ruolo organico di cui al presente articolo

viene diminuita di una unità il numero dei posti di funzione di ispettore centrale del vigente ruolo dei dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui al quadro B della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

5. Il decreto di attuazione della presente legge di cui al comma 9 dell'articolo 5 indicherà il restante organico della segreteria permanente da coprire mediante utilizzo di personale – anche di altre Amministrazioni dello Stato – appartenente a profili professionali in soprannumero.

ART. 8.

(Commissione tecnica).

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è istituita presso il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali una commissione tecnica che valuterà l'ammissibilità dei progetti.

2. La commissione di cui al comma 1 è articolata in cinque sottocommissioni costituite dal dirigente generale, dal presidente e dal vice presidente del comitato di settore competente per materia e da due membri esperti di fama nazionale di nomina del Ministro per i beni culturali e ambientali; le sottocommissioni relative ai beni culturali e architettonici, ai beni storico-artistici, ai beni archeologici, ai beni librari ed ai beni archivistici, saranno presiedute dal presidente più anziano qualora trattino materie comuni in seduta congiunta.

3. Il Ministro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con proprio decreto il relativo regolamento.

ART. 9.

(Espropri).

1. Gli espropri e le acquisizioni necessari alla tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale

della nazione sono condotti dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali con le procedure previste dagli articoli 54 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2. La dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza è decretata dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

ART. 10.

(Competenze regionali).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie, nelle materie di cui alla presente legge.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 3, 6 e 9 sono adottati dopo aver acquisito il parere delle regioni interessate. Tale parere deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i provvedimenti predetti potranno essere adottati indipendentemente dall'acquisizione del parere.

ART. 11.

(Limiti di spesa).

1. I limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come da ultimo elevati dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono decuplicati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 1° marzo 1975, n. 44, sono estese agli interventi sul patrimonio bibliografico ed archivistico ed ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Per l'attuazione della presente legge i progetti esecutivi dei programmi sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, anche in deroga ai limiti di spesa previsti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dall'articolo 56 del regio decreto 18 novem-

bre 1923, n. 2440, come da ultimo modificato dalla legge 26 marzo 1975, n. 92. I relativi provvedimenti sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto contabile.

4. I pareri dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali previsti dalle vigenti disposizioni sono resi entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, trascorsi i quali si intendono resi favorevolmente.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere di lire 1.100 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 si provvede:

a) quanto a lire 120 miliardi per il 1991, lire 150 miliardi per il 1992 e lire 180 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la voce « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali »;

b) quanto a lire 150 miliardi mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla voce « Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale »;

c) quanto a lire 220 miliardi per il 1993, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno degli stanziamenti iscritti al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990;

d) quanto a lire 80 miliardi per il 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno degli stanziamenti

iscritti al capitolo 7500 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990;

e) quanto a lire 100 miliardi per il 1992 e lire 100 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla voce « Fondo per lo sviluppo economico e sociale ».

2. All'onere derivante dall'istituzione del ruolo della segreteria tecnica del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 7, valutato in complessive lire 590 milioni nel triennio 1991-1993, si provvede in ragione di lire 193 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e di lire 204 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione, per gli anzidetti anni, degli stanziamenti iscritti al capitolo 2035 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO.
Tabella (articolo 7).

QUADRO B-*bis*. — DIRIGENTI DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

Livello di funzione	Qualifica	Posti	Funzione	Posti
D	Dirig. Sup. ...	1	Direttore	1
E	Primo dir.	4	Esperto	4
		5		5